

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 16/01/2023

Servizio Personale

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 16-17-18, DEL C.C.N.L. 2019/2021 DEL 16.11.2022.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATI:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, annualità 2019/2021, sottoscritto in data 16 novembre 2022, dove al titolo III:

a) CAPO I viene regolamentato il nuovo Ordinamento Professionale relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale degli enti locali;

b) CAPO I art. 13 viene specificato che: “ *Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo (01/04/2023) sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza*”;

c) CAPO II artt. 16/21 vengono disciplinati gli incarichi di Elevata Qualificazione, in sostituzione della vecchia disciplina afferente alle Posizioni Organizzative e, in particolare, viene stabilito quanto segue:

Art. 16 Incarichi di Elevata Qualificazione

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;

b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori.

Art. 17 Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascun incarico. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli incarichi di EQ, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

5. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

6. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21.05.2018, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato di cui al presente articolo continuano ad essere corrisposte a carico dei bilanci degli enti. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 79 (Risorse decentrate).

Art. 18 Conferimento e revoca degli incarichi di EQ



1. *Gli incarichi di EQ, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità. Per il conferimento degli incarichi in oggetto gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale di cui all'art. 16 del presente CCNL.*
3. *Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.*
4. *I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.*
5. *La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 17 del presente CCNL da parte del dipendente titolare.*

Art. 19 Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ

1. *Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.*
2. *Nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.*
3. *I comuni possono avvalersi della particolare facoltà di cui al comma 4 per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.*
4. *Il dipendente appartenente all'area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ, ai sensi del comma 3, ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ), con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.*
5. *Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL.*

6. Per gli incarichi di cui al presente articolo, in materia di conferimento, revoca e di durata degli stessi, trovano applicazione le regole generali previste dall'art. 18 (Conferimento e revoca degli incarichi di EQ).

Art. 20 Compensi aggiuntivi ai titolari incarichi di EQ

1. Ai titolari di incarico di EQ, di cui all'art. 16 del presente CCNL, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:

a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.07.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.09.2000 come integrata dall'art. 99 (Incremento della indennità di vigilanza) del presente CCNL;

b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art. 70-ter;

c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.09.2000;

d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art. 39, comma 3, del CCNL del 14.09.2000, introdotto dall'art. 16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;

e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art. 40 del CCNL del 22.01.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;

f) i compensi di cui all'art. 56 ter del CCNL 21.05.2018, previsti per il personale dell'area della vigilanza;

g) l'indennità di funzione del personale addetto alle case da gioco;

h) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

- i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 114 del 2014;

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della L. n. 326 del 2003; ai sensi dell'art. 6 del CCNL del 9.05.2006;

- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 1091 della L. 145 del 30.12.2018;

- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella L. n. 556/1996, spese del giudizio.

- compensi per lo svolgimento di un servizio aggiuntivo, ai sensi dell'art. 43 della L. 449/1997.

Art. 21 Disapplicazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Titolo di cui all'art. 13, comma 1 (Norma di prima applicazione) è definitivamente disapplicata la disciplina dei seguenti articoli:

a) art. 3 del CCNL del 31.3.1999 come modificato dall'art. 12 del CCNL del 21.5.2018;

b) artt. 13, 14, 15, 16, 17, 18 del CCNL del 21.5.2018;

2. E', inoltre, disapplicato l'Allegato A "Declaratorie" al CCNL del 31.3.1999.

RICHIAMATA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 28.12.2020 avente ad oggetto "Conferma delle Posizioni Organizzative di tipo A e B, per l'anno finanziario 2021, in conformità al "Regolamento per l'Istituzione dell'Area delle Posizioni Organizzative e la graduazione, il conferimento e la revoca dei relativi incarichi" approvato con D.C.S. n. 49/2019.", con cui si confermano le n.



16 Posizioni Organizzative di tipo A e B, così come individuate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 130/2019 del 23/12/2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale;

- la deliberazione del Commissario Straordinario n. 49 del 08.08.2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale, con cui è stato adottato il Regolamento per l'istituzione dell'Area delle posizioni organizzative e la graduazione, il conferimento e la revoca dei relativi incarichi (adeguato alle disposizioni previste dal CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018);

- la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 130 del 23.12.2019, assunta con i poteri della Giunta Comunale, avente ad oggetto "*Approvazione del nuovo assetto organizzativo di macrostruttura dell'Ente. Individuazione delle P.O. di tipo A e B in conformità al -Regolamento per l'istituzione dell'Area delle posizioni organizzative e la graduazione, il conferimento e la revoca dei relativi incarichi- approvato con D.C.S. n. 49/2019*";

TENUTO CONTO CHE

con D.D. n. 3567 del 03/12/2021 si è preso atto della ricostituzione dei fondi risorse decentrate del personale di comparto, giusta Delibera di Giunta Comunale n. 181 del 11/11/2021 avente ad oggetto: "*Art. 4 D.L. 16/2014 convertito in legge n. 68/2014: Verifica sulla costituzione e sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente anni 1999-2020. Determinazioni correttive.- APPROVAZIONE -*" e si è proceduto alla determinazione del nuovo Fondo per la retribuzione di Posizione e di risultato del personale in Posizione Organizzativa dando atto che lo stesso, si è ridotto per effetto della ricostituzione dei fondi, effettuata ai sensi dell'art. 4 del D.L. 16/2014, risultando pari ad € 169.373,03, comprensivo dell'indennità di risultato, considerato l'onere riveniente dalla suddetta ricostituzione pari ad € 25.626,97;

VISTI:

- il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ss.mm.ii.;
- le disposizioni vigenti in materia di spesa del personale;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011 n. 118, emanato in attuazione degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", le cui norme, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n.126/2014, si applicano a decorrere dal 01.01.2015 per tutti gli enti;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 1 del 12/01/2023 afferente alla presa d'atto del Bilancio di Esercizio provvisorio anno 2023;

PRESO ATTO:



- che le retribuzioni di posizione e le retribuzioni di risultato del personale titolare di incarico di E.Q., trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024”, Esercizio provvisorio 2023;
 - 58010 Retribuzione Posizione e risultato - PIC U.1.01.01.01.002
 - 51009 Oneri Retribuzione Posizione e risultato – PIC U.1.01.02.01.001
 - 95410 IRAP Retribuzione Posizione e risultato – PIC U.1.02.01.01.001
- che il relativo onere è completamente a carico del bilancio comunale e non incide sul “Fondo Risorse Decentrate”;

- L' articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 prevede che, nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento, esclusa l'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, e gli enti possono impegnare esclusivamente spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di giro, lavori pubblici o interventi aventi caratteristica di somma urgenza. Il 5° comma del predetto articolo precisa che, sempre in esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato. Sono escluse da tali limiti le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e quelle a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n.37 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il “Bilancio di previsione finanziario 2022/2024 e documenti allegati (art. 11 D.Lgs. n.118/2011) – Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 29/06/2022 con cui è stato approvato il “Rendiconto della gestione per l'anno 2021 ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs . 267/2000. Approvazione”;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29/06/2022 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024;
- la Deliberazione di Giunta comunale n.138 del 19/07/2022 con cui è stato approvato il “Piano della Performance 2022-2024: PDO e PEG su base triennale. Approvazione”.

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto è curata dalla scrivente, in qualità di responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza in qualità di Dirigente del Servizio Risorse Umane, giusta Decreto Sindacale n. 1029 del 30.12.2022;

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riconosciute, richiamate e trascritte nel presente dispositivo;

1) di impegnare la spesa complessiva di € 74.693,51, dando atto che non è frazionabile, occorrente per l'erogazione della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato afferente al primo quadrimestre 2023, sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2022-2024", esercizio provvisorio 2023, ai sensi dell'art. 163 co. 5 del TUEL:

- € 56.457,68 sul capitolo 58010 "Retribuzione di Posizione E.Q." - PIC U.1.01.01.01.002;
- € 13.436,93 sul capitolo 51009 "Oneri su Retribuzione di Posizione E.Q." - PIC U.1.01.02.01.001;
- € 4.798,90 sul capitolo 95410 "IRAP su Retribuzione di Posizione E.Q." - PIC U.1.02.01.01.001;

2) di dare atto che il relativo onere è completamente a carico del bilancio comunale e non incide sul "Fondo Risorse Decentrate";

3) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti della norma recata dall'art.147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;

4) di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n.33/2013, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.97/2016.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 35 DEL 16/01/2023

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA IN ORDINE AL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE PER L'ANNO 2023 AI SENSI DEGLI ARTT. 16-17-18, DEL C.C.N.L. 2019/2021 DEL 16.11.2022.

In riferimento alla determina su elencata si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Personale
CIALDELLA GRAZIA / ArubaPEC S.p.A.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.albo.comune.andria.bt.it/> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Citta' di Andria"
